



OSSERVATORIO  
CORPORATE M&A

*di Morri Rossetti*

# Monthly Roundup

Aprile 2023

## MONTHLY ROUNDUP

*Aprile 2023*

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario dello scorso mese

---

### PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

#### **Responsabilità solidale di amministratori e sindaci per violazione degli obblighi di vigilanza e controllo**



Con ordinanza n. 7380 del 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità degli amministratori e dei sindaci trova fondamento non solo nel compimento di specifiche condotte appropriative o distrattive, ma anche qualora omettano di adempiere agli specifici obblighi di vigilanza e controllo connessi alla loro carica.

#### **La vicenda**

Il caso di specie ha origine con la citazione in giudizio, da parte di una società cooperativa, dei membri del consiglio di amministrazione e di due sindaci della società per condotte distrattive poste in essere da alcuni di essi. In particolare, venivano contestati illeciti prelevamenti dalla cassa sociale.

In primo grado, il Tribunale di Nocera si era espresso condannando sia gli amministratori che avevano illecitamente prelevato le somme di denaro dalla cassa sociale, sia gli amministratori e sindaci che, pur non avendo commesso tali condotte, erano stati ritenuti responsabili della violazione dei rispettivi obblighi di vigilanza e controllo.

In secondo grado, la Corte d'Appello di Salerno aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo accertata la responsabilità solidale dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale convenuti.

I ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione, contestando la mancata valutazione da parte della Corte d'Appello della specificità dei ruoli dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e il conseguente difetto di motivazione della sentenza.

#### **La decisione**

La Corte di Cassazione si è pronunciata ritenendo infondato il motivo sollevato dai ricorrenti.

Nel caso di specie, ai fini dell'accertamento della responsabilità in capo ai membri degli organi convenuti, non è necessario per la parte attrice dar prova della condotta commissiva degli amministratori e dei sindaci, bensì solo



l'inadempimento degli specifici obblighi di vigilanza e controllo, ai sensi degli artt. 2392, co. 2, e 2407, co.2, c.c., nonché il rapporto di causalità tra l'inerzia ed il danno.

La prova dell'inadempimento è stata ravvisata dalla Corte d'Appello nell'atteggiamento neutrale di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità da parte dei membri degli organi coinvolti.

In altri termini, i soggetti convenuti sono responsabili anche se non hanno materialmente compiuto atti distrattivi sul contenuto della cassa della società, ma hanno omesso di adempiere agli obblighi di vigilanza e controllo connessi alla loro carica. Così facendo, infatti, sono venuti meno al regime di diligenza maggiorata derivante dall'esercizio della loro specifica attività professionale.

\* \* \*

### **Nuove misure di semplificazione e regolamentazione a sostegno della competitività del mercato dei capitali**



L'11 aprile 2023 il Consiglio dei Ministri si è riunito per approvare un disegno di legge (c.d. Ddl. Capitali) che prevede una serie di misure volte ad incentivare e semplificare la quotazione di società in Borsa Italiana, rendendo più attraente il mercato dei capitali italiano anche agli occhi di potenziali investitori esteri.

Tale disegno di legge si pone in continuità con quanto contenuto nel Libro Verde del MEF,

redatto a seguito delle consultazioni con le parti sociali.

Invero, detto disegno di legge, sebbene debba ancora affrontare l'iter di discussione e approvazione da parte del Parlamento, si colloca già in linea anche con gli obiettivi dell'Unione Europea di favorire la crescita delle imprese attraverso un miglior accesso ai mercati dei capitali e una maggiore armonizzazione di alcuni istituti di diritto societario oggetto di competizione regolatoria tra i vari Stati membri.

Nell'ultima bozza circolata del Ddl. Capitali sono presenti alcune modifiche al codice civile e al D.lgs. 58/98 (c.d. Testo Unico della Finanza). Tra queste, si segnala la modifica dell'art. 2351 co. 4 c.c. relativamente alla possibilità delle S.p.A. non quotate di emettere azioni a voto plurimo. Istituto su cui sta concentrando la propria attenzione anche l'Unione Europea, come emerge dalla discussione attualmente in corso intorno al Listing Act.

Ad oggi, la legge fissa un tetto massimo di tre voti attribuibili a ciascuna azione appartenente alla categoria speciale delle azioni a voto plurimo. Se il disegno di legge di cui sopra dovesse essere approvato, tale tetto passerebbe da tre a dieci, avvicinandosi a quanto previsto da diversi Stati membri come Olanda e Svezia e contrastandone la concorrenza nei confronti del nostro ordinamento.


Tra le altre novità, si segnalano inter alia:

- i. la semplificazione delle procedure di ammissione alla negoziazione in Borsa Italiana;
- ii. la possibilità di deliberare aumenti di capitale sociale con il voto favorevole della maggioranza semplice del capitale sociale rappresentato in assemblea (in deroga all'attuale previsione della

- maggioranza rafforzata di due terzi), a condizione che in detta assemblea sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, fino al 30 aprile 2025;
- iii. l'introduzione del nuovo articolo 135-undecies nel TUF che prevede la possibilità per gli azionisti di intervenire e votare in assemblea anche tramite un "rappresentante designato";
  - iv. l'abrogazione dell'obbligo di segnalazione da parte degli azionisti di controllo delle operazioni effettuate;
  - v. la modifica dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quater del TUF che prevede l'innalzamento da 500 milioni a 1 miliardo della soglia di capitalizzazione entro la quale una società può vantare la qualifica di PMI e beneficiare di una serie di agevolazioni legate alla quotazione;
  - vi. l'eliminazione dell'ammontare massimo di obbligazioni che una società può emettere purché esse siano "destinate ad essere acquistate esclusivamente da investitori professionali";
  - vii. l'estensione della qualifica di "investitore professionale" anche agli enti previdenziali privati e privatizzati.

\* \* \*

## **La delibera di riduzione della durata della società non legittima il diritto di recesso del socio**



Con la sentenza di rigetto n. 6280 del 24 Marzo 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che la delibera di riduzione della durata della società non legittima il diritto di recesso del socio che non vi abbia concorso.

### **La vicenda**

La vicenda trae origine dalla controversia instaurata da un socio che aveva esercitato il diritto di recesso a seguito di una delibera assembleare che riduceva significativamente la durata della società da un tempo (pressochè) indeterminato ad un tempo determinato. Il socio impugnante basava l'efficacia del proprio recesso sull'art. 2437 comma 1, lett. e), c.c. il quale prevede che l'approvazione di delibere assembleari che dispongano l'eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, dia luogo al diritto di recesso al socio dissenziente. A fronte del rigetto della domanda da parte della Corte d'Appello, il socio impugnante ricorre in Cassazione.

### **La decisione**

In sintesi, la domanda rivolta alla Corte di Cassazione è se la deliberazione che modifichi la durata della società da tempo indeterminato a determinato attribuisca al socio assente, astenuto o dissenziente il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 1, lett. e) c.c.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale delibera non attribuisca un autonomo diritto di recesso al socio dissenziente. Invero, il diritto di recesso di cui all'art. 2437 comma 1, lett. e), sorge solamente per il socio che non abbia concorso alla delibera che elimini una causa di recesso specificamente prevista dallo statuto o una causa derogabile prevista dalla legge. La Corte ha affermato, obiter dictum, che, salva la possibilità di integrazione statutaria, la disciplina legislativa delle cause di recesso rimane suscettibile di interpretazione restrittiva, ai fini di protezione del patrimonio sociale e dei creditori che vi fanno affidamento.

Infatti la facoltà di recesso *ad nutum* dalla società costituita a tempo indeterminato del socio deve essere letta come strettamente connessa alla durata indeterminata della società, cioè finalizzata alla tutela del socio che potrebbe vedersi vincolato per un tempo non ragionevole, e nulla ha a che fare con la riduzione della durata della società, la quale peraltro è disposta in favore del socio nel senso di eliminare la perpetuità del vincolo sociale.

\* \* \*

### **L'erosione per perdite della riserva degli strumenti finanziari partecipativi non fa venir meno i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti agli stessi**



In caso di erosione, per perdite, della riserva eventualmente costituita a seguito dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi ex articolo 2346 co. 6 del Codice Civile, la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che questi ultimi conservino i rispettivi diritti patrimoniali e amministrativi<sup>1</sup>.

La possibilità, per una società per azioni, di emettere strumenti finanziari partecipativi ("SFP") è espressamente prevista dall'articolo 2346 co. 6 del Codice Civile, il quale specifica che tali strumenti possono essere emessi anche a seguito dell'apporto, da parte di soci o di terzi, di opera o di servizi. I diritti attribuiti agli SFP, a differenza di quanto avviene ad esempio per le obbligazioni, devono essere espressamente disciplinati dallo statuto della società emittente o, in alternativa, dal regolamento degli SFP allegato allo statuto. Tali diritti possono avere natura sia patrimoniale (diritto all'utile, diritto alla distribuzione delle riserve) che amministrativa, salvo attribuire il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Gli SFP possono prevedere o meno l'obbligo di rimborso nei confronti dei soci o dei terzi sottoscrittori. Nel primo caso, essi avranno una

---

<sup>1</sup> Sul punto, si veda la Massima n. 164 del 7 novembre 2017, il Consiglio Notarile di Milano.

causa riconducibile al contratto di finanziamento mentre, nel secondo caso, avranno una causa assimilabile al contratto di società. Tale differenza si rispecchia anche in una diversa rappresentazione contabile dell'apporto. Nel caso di SFP con obbligo di rimborso, la dottrina maggioritaria prevede che venga iscritto il valore dell'apporto nell'attivo dello stato patrimoniale e contestualmente un debito di pari importo nel passivo. Diversamente, nel caso di SFP privi di obbligo di rimborso, il corrispondente del valore dell'apporto iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale dovrà essere iscritto nel passivo come riserva di patrimonio netto (riserva SFP).

Nel caso in cui la riserva costituita a seguito dell'emissione di SFP privi di obbligo di rimborso venga ridotta o azzerata a seguito di perdite, i diritti patrimoniali e/o amministrativi degli SFP non vengono meno, a meno che non sia espressamente previsto dallo statuto o dal corrispondente regolamento allegato.

Diversamente, in caso di azzeramento della riserva SFP, si estingue il diritto di conversione degli stessi in azioni con indicazione del valore nominale, posto che il relativo aumento di capitale necessita inderogabilmente la sussistenza di riserve di pari importo da imputare a capitale.

\* \* \*

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare

**Avv. Roberta Incorvaia**

*Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A*

*([Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it))*

---

LinkedIn

Morri Rossetti



Osservatorio





OSSERVATORIO  
CORPORATE M&A

*di Morri Rossetti*

Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano

MorriRossetti.it  
Osservatorio-corporate.it